

Codice A1816A

D.D. 6 agosto 2019, n. 2728

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6289. Autorizzazione idraulica per la realizzazione lavori di difesa spondale in sinistra idrografica del torrente Gesso nel Comune di Borgo San Dalmazzo (CN). Richiedente: Comune di Borgo San Dalmazzo.

In data 22/05/2019, il Comune di Borgo San Dalmazzo, con sede in Borgo San Dalmazzo – Via Roma 74, ha presentato istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di difesa spondale, in sinistra idrografica del torrente Gesso, a monte dei ponti Gemelli, nel comune di Borgo San Dalmazzo (CN). In data 02/07/2019 con nota prot. 0013043 (acquisita al prot. 30181/A1816A), il Comune di Borgo San Dalmazzo ha trasmesso della documentazione integrativa richiesta con nota 28552/A1816A del 20/06/2019 a seguito del sopralluogo congiunto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Francesco Sarotto, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi in sinistra idrografica del torrente Gesso da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- demolizione di un tratto della “vecchia” scogliera esistente a valle dello sperone vegetato;
- demolizione tra le sezioni 6.6 e 6.3 della parte terminale della scogliera di recente realizzazione a monte dello sperone vegetato;
- realizzazione, in continuità con le difese spondali esistenti, di un tratto di scogliera in massi di cava per una lunghezza di m 155,00 e altezza di 4,00 m;
- movimentazione del materiale litoide in alveo con imbottimento a tergo della scogliera in progetto e riempimento del fondo alveo eroso in corrispondenza del tratto terminale della scogliera;

Il progetto definitivo è stato approvato dal Comune di Borgo San Dalmazzo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 14/05/2019.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto l'art. 37/bis del D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (Regolamento Forestale);

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Borgo San Dalmazzo, con sede in Borgo San Dalmazzo, alla realizzazione di un nuovo tratto di difesa spondale (in continuità a quello esistente), in sinistra idrografica del torrente Gesso, a monte dei ponti Gemelli, nel comune di Borgo San Dalmazzo (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati del progetto definitivo allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovrà essere eliminato lo sperone vegetato esistente al fine di consentire di realizzare la difesa spondale in continuità con i tratti già esistenti; il materiale legnoso derivante dal taglio, dovrà essere allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di m 4,00 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto definitivo approvato;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE
Dott. For. Elio PULZONI

I funzionari estensori
geol. M. Grazia Gallo
dott. agr. W. Bessone